

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1822/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 giugno 1990**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1775/90<sup>(5)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 sono stati

fissati dai regolamenti (CEE) n. 1317/90<sup>(10)</sup> e (CEE) n. 1318/90<sup>(11)</sup> del Consiglio;

considerando che il prezzo indicativo fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 e seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna<sup>(12)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio<sup>(13)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo delle restituzioni derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo per la campagna 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

(<sup>1</sup>) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(<sup>2</sup>) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(<sup>3</sup>) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

(<sup>4</sup>) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(<sup>5</sup>) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 9.

(<sup>6</sup>) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(<sup>7</sup>) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

(<sup>8</sup>) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

(<sup>9</sup>) GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.

(<sup>10</sup>) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 9.

(<sup>11</sup>) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.

(<sup>12</sup>) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

(<sup>13</sup>) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.